

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 72 DEL 30.06.2021

Oggetto: DMO provincia di Imperia: modifiche statutarie

Il Presidente riferisce che con delibera n. 72 del 14 luglio 2020 la Giunta camerale aveva avviato il processo di costituzione della DMO Riviera dei Fiori, in forma di società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, con l'obiettivo di promuovere una destinazione turistica, integrando le attività dei soggetti pubblici e dei soggetti privati con i servizi offerti dagli operatori che agiscono all'interno della filiera turistica locale, al fine di contribuire alla definizione di un prodotto turistico il più possibile unitario.

Possono essere soci della DMO gli enti pubblici, territoriali e non, gli organismi di diritto pubblico, le società a controllo pubblico, direttamente o indirettamente interessate allo sviluppo del settore turistico della Riviera dei Fiori ed aventi sede principale o secondaria nel territorio della Riviera dei Fiori, nonché le Associazioni di Categoria che hanno nominato un membro Consiglio della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona per il settore turismo ed aventi sedi in provincia di Imperia.

Nel rispetto della riforma Madia in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata, fin dalla fase di prima costituzione sono stati individuati quali soggetti privati soci, tutte e tre le associazioni di categoria, organismi di diritto privato, che hanno rappresentanti del consiglio camerale, che deterranno il 30% del capitale sociale. L'obiettivo era quello non solo di arricchire la compagine societaria, ma innanzitutto quello di fornire il know-how necessario alla definizione di quelle strategie operative capaci di realizzare, sull'intero territorio provinciale, politiche di grande respiro e mirate alla definizione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica.

Inoltre il Presidente ricorda che la DMO Riviera dei Fiori ha un oggetto sociale riconducibile alle attività consentite all'Ente camerale dall'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. d) del T.U.S.P., in virtù di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 580/1993 e s.m.i. in base al quale *“Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:omissis...d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;”*. Il successivo comma 4, recita: *“ Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico”*.

Pertanto tutte le società che svolgono attività finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al richiamato art. 2, co. 4, rientrano nella fattispecie dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 175/2016.

Prosegue il Presidente ricordando che, con delibera n. 10 del 28.1.2021, considerata la necessità di dotare la DMO dei necessari mezzi finanziari per operare fin dalla sua costituzione, nelle more del versamento dei contributi annuali dei soci, si è ritenuto opportuno aumentare il capitale sociale portandolo da euro ventimila ad euro cinquantamila. Come previsto nella citata delibera n. 72, in fase iniziale, se i Comuni non fossero ancora formalmente disponibili, sarà la Camera di Commercio ad acquisire tale quota, che potrà quindi essere trasferita ai Comuni coinvolti. La partecipazione iniziale dell'Ente camerale sarebbe quindi pari al 70% per scendere, gradualmente, al 51%. Conseguentemente, lo stanziamento a carico del preventivo economico 2021 finalizzato alla sottoscrizione e al versamento della quota di capitale sociale dell'ente camerale è stato riquantificato dall'importo iniziale di euro 14.000 ad euro 35.000.

In ultimo, i contatti intercorsi fra i soggetti pubblici e privati potenzialmente coinvolti, hanno indotto a proporre alcune modifiche alla bozza di statuto approvato con la richiamata delibera n. 10/2021, evidenziate in neretto nel documento allegato alla presente deliberazione.

La modifica principale consiste nella variazione della natura giuridica: da società a responsabilità limitata a società consortile, al fine di mantenere l'assenza di scopo di lucro.

Oltre ad altre minime variazioni atte a meglio precisare alcuni concetti, si ritiene opportuno eliminare dallo statuto gli articoli che prevedevano la possibilità, in capo all'Organo Amministrativo, di istituire: (i) un Comitato tecnico di supporto, determinandone la composizione, con l'obiettivo di dare rappresentanza ai territori e ai soggetti coinvolti nel perseguimento dell'oggetto sociale; (ii) specifici Club di Prodotto per lo sviluppo di attività previste dall'oggetto sociale al fine di sviluppare una maggiore collaborazione con gli operatori pubblici e privati del settore del turismo, nel rispetto delle norme di legge vigenti; (iii) altri specifici Comitati, anche tecnici, per lo sviluppo di attività o come organi di supporto alle decisioni aziendali con ruolo esclusivamente consultivo e non vincolante.

Si ritiene infatti opportuno inserire la previsione di tali tavoli di lavoro nell'ambito di accordi parasociali tra l'Ente camerale ed i soci privati, la cui bozza si allega alla presente deliberazione.

Esaurita l'illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

- uditi i relatori;
- condivise le finalità della proposta;
- vista la legge n. 580/1993 ed in particolare l'articolo 2 commi 2 e 4;
- vista la delibera n. 72 del 14 luglio 2020 con la quale la Giunta camerale aveva avviato il processo di costituzione della DMO Riviera dei Fiori s.r.l.;
- vista la delibera n. 10 del 28.1.2021;

- vista la bozza di atto costitutivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- viste le modifiche allo Statuto proposte come da testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- vista la bozza di patti parasociali fra l’Ente camerale ed i soci privati, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- visto il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare gli artt. 5, 7 e 11;
- dato atto che l’art. 5 comma 3, del d. lgs. n. 175/2016, prevede che l’amministrazione debba inviare “l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”;
- ritenuto di dare mandato agli uffici di ottemperare nuovamente agli adempimenti previsti dal richiamato art. 5, in ragione delle modifiche statutarie apportate;
- acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto da parte dei competenti uffici;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti 8 componenti, come elencati in apertura di verbale;
- all’unanimità

delibera

di approvare le modifiche allo statuto di DMO Riviera dei Fiori s.r.l. come risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale nonché la bozza di patti parasociali e di atto costitutivo;

di dare mandato al Presidente di apportare le eventuali modifiche, non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie ai documenti allegati alla presente deliberazione;

di dare mandato agli uffici di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, ed all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come previsto dall’art. 5, 3° comma, del D. LGS. n. 175/2016;

di dare mandato al Presidente della Camera di Commercio di procedere alla sottoscrizione degli accordi, dello statuto e di ogni altro atto necessario al perfezionamento del progetto, apportando ogni modifica che si renda eventualmente necessaria in sede di stipula degli stessi.



Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL SEGRETARIO
(Marco Casarino)
firma digitale

IL PRESIDENTE
(Enrico Lupi)
firma digitale